

Legge federale
sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffi-
co delle telecomunicazioni
(LSCPT)

Avamprogetto

del ...

30.04.2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 92 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione materiale

¹ La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, incluso Internet, ordinata e attuata:

- a. nell'ambito di un procedimento penale;
- b. nell'ambito dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria;
- c. nell'ambito della ricerca di persone disperse;
- d. nell'ambito della ricerca di persone condannate a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà.

² Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 30 aprile 1997³ sulle poste si applicano gli articoli 284 e 285 del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007⁴ (CPP).

Art. 2 Campo d'applicazione personale

¹ La sorveglianza basata sulla presente legge è effettuata dai seguenti soggetti:

- a. fornitori di servizi postali o di telecomunicazione, compresi i fornitori di accesso a Internet, che esercitano la loro attività a titolo professionale;

RS

- ¹ RS **101**
- ² FF **2010** ...
- ³ RS **783.0**
- ⁴ RS ... (FF **2007** 6327)

- b. persone che, a titolo professionale, gestiscono dati relativi alla comunicazione per i fornitori di cui alla lettera a, trasferiscono dati di questo genere a terzi o mettono a disposizione l'infrastruttura necessaria per farlo.

² I gestori di reti di telecomunicazione interne e di centralini privati, nonché i soggetti di cui al capoverso 1 che non esercitano la loro attività nel settore del traffico delle telecomunicazioni a titolo professionale, tollerano la sorveglianza ai sensi della presente legge.

Art. 3 Servizio di sorveglianza

¹ La Confederazione gestisce un servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio).

² Il Servizio svolge i propri compiti autonomamente. Non è vincolato da istruzioni ed è annesso al DFGP soltanto sul piano amministrativo.

³ Nell'ambito dei suoi compiti, il Servizio collabora con le autorità di concessione e di vigilanza competenti per il settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

Le autorità che ordinano o autorizzano la sorveglianza, così come i soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge, possono trattare i dati personali di cui necessitano per garantire l'esecuzione degli ordini di sorveglianza.

Art. 5 Segreto postale e delle telecomunicazioni

La sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono al segreto postale e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 321^{ter} CP⁵.

Sezione 2 Sistema informatico per il trattamento dei dati raccolti nel corso della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 6 Principio

¹ Il Servizio gestisce un sistema informatico per il trattamento dei dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 (sistema di trattamento).

Art. 7 Scopo del sistema di trattamento

¹ Il sistema di trattamento ha lo scopo di:

- a. centralizzare la conservazione dei dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

⁵ RS 311.0

- b. permettere la consultazione in rete di tali dati secondo l'articolo 9.

Art. 8 Contenuto del sistema di trattamento

Il sistema di trattamento contiene:

- a. le comunicazioni della persona sorvegliata, comprese quelle ricevute;
- b. i dati indicanti quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto, e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione.

Art. 9 Accesso al sistema di trattamento

¹ Il Servizio permette alle autorità che hanno ordinato la sorveglianza e ai soggetti da queste designati di accedere in rete, nei limiti dell'autorizzazione loro concessa, ai dati raccolti nel corso della sorveglianza contenuti nel sistema di trattamento.

² L'autorità che ha ordinato la sorveglianza e i soggetti da questa designati secondo il capoverso 1 hanno accesso in rete ai dati raccolti nel corso della sorveglianza per tutto il tempo in cui l'autorità ordinante è incaricata del caso, ma al massimo per un anno dalla fine della sorveglianza. L'autorità che ha ordinato la sorveglianza informa il Servizio di non essere più competente per il caso e della conclusione della sorveglianza; sono fatti salvi gli articoli 274 capoverso 5 e 275 CPP⁶. L'autorità che ha ordinato la sorveglianza e resta incaricata del caso può chiedere al Servizio di prolungare l'accesso ai dati per periodi non eccedenti un anno. Il Servizio informa tale autorità della prossima scadenza dell'accesso in rete ai dati.

³ L'autorità che ha ordinato la sorveglianza cui viene tolto il caso comunica al Servizio, se del caso, la nuova autorità competente.

⁴ Il Servizio permette alla nuova autorità incaricata del caso che lo richieda e ai soggetti da questa designati di accedere in rete, nei limiti dell'autorizzazione loro concessa, ai dati raccolti nel corso della sorveglianza contenuti nel sistema di trattamento. La nuova autorità incaricata del caso e i soggetti da questa designati hanno accesso in rete a tali dati per tutto il tempo in cui la nuova autorità incaricata del caso rimane competente, ma al massimo per un anno dalla domanda di accesso indirizzata al Servizio. Per il resto sono applicabili per analogia i capoversi 2 e 3.

⁵ Se per ragioni tecniche non è possibile consultare in rete i dati raccolti nel corso della sorveglianza, i dati sono comunicati inviando supporti di dati e documenti per posta.

Art. 10 Diritto di consultare gli atti e diritto di accedere ai dati

¹ Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nel quadro di un procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. a) sono retti dagli articoli 95, 97, 98, 99 capoverso 1, 101 capoverso 1, 102 e 279 CPP⁷.

⁶ RS ... (FF 2007 6327)

⁷ RS ... (FF 2007 6327)

² Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nell'ambito dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria (art. 1 cpv. 1 lett. b) sono retti dalla legislazione speciale in materia, nonché dalla legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati (LPD), se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità della Confederazione, oppure dal diritto cantonale, se tale autorità è il pubblico ministero di un Cantone.

³ Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nell'ambito della ricerca di persone disperse (art. 1 cpv. 1 lett. c) o condannate (art. 1 cpv. 1 lett. d) sono retti dal diritto cantonale. È fatto salvo l'articolo 29.

⁴ La persona interessata dai dati raccolti nel corso della sorveglianza in questione fa valere i propri diritti presso l'autorità incaricata del caso. Se non vi è più un'autorità incaricata del caso, li fa valere presso l'ultima che lo era o presso quella successiva. L'interessato non può far valere i propri diritti presso il Servizio.

Art. 11 Termine di conservazione dei dati

¹ I dati raccolti nel quadro di un procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. a) sono conservati nel sistema di trattamento fino alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. L'autorità incaricata del caso comunica il termine al Servizio.

² I dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria (art. 1 cpv. 1 lett. b) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.

³ I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone disperse (art. 1 cpv. 1 lett. c) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.

⁴ I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone condannate a una pena detentiva (art. 1 cpv. 1 lett. d) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo fino alla scadenza del termine di prescrizione della pena. L'autorità incaricata del caso comunica il termine al Servizio. I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone condannate a una misura privativa della libertà (art. 1 cpv. 1 lett. d) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.

⁵ La Confederazione e ciascun Cantone designano un'autorità che il Servizio informa della prossima scadenza del termine di conservazione dei dati in questione. Tale autorità trasmette l'avviso all'autorità incaricata del caso o, se non vi è più un'autorità incaricata del caso, all'ultima che lo era o a quella successiva. Alla scadenza del termine di conservazione dei dati contenuti nel sistema di trattamento, l'autorità che ha ricevuto l'avviso chiede al Servizio di trasferirle tali dati. Una volta effettuato il trasferimento o in mancanza di una tale richiesta, il Servizio distrugge definitivamente i dati in questione conservati nel sistema di trattamento.

⁸ RS 235.1

Art. 12 Sicurezza

Il Servizio è responsabile della sicurezza del sistema di trattamento. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative ai provvedimenti tecnici e organizzativi di protezione, in particolare contro l'accesso, la modifica, la diffusione non autorizzata e la distruzione accidentale o non autorizzata dei dati. I soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge rispettano le istruzioni del Servizio in materia di sicurezza dei dati all'atto della trasmissione dei dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza.

Art. 13 Responsabilità

Le autorità che hanno accesso al sistema di trattamento (art. 9) fungono da detentori della collezione di dati raccolti nel corso della sorveglianza di loro competenza.

Sezione 3 Compiti del Servizio

Art. 14 Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione

Su richiesta, il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui all'articolo 20 capoversi 1-3 esclusivamente alle autorità seguenti, per i fini indicati:

- a. autorità federali e cantonali che hanno il diritto di ordinare o approvare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, allo scopo di determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare;
- b. Ufficio federale di polizia e comandi di polizia cantonali e municipali, allo scopo di adempiere compiti di polizia;
- c. autorità federali e cantonali competenti, allo scopo di trattare cause penali amministrative.

Art. 15 Compiti generali nell'ambito della sorveglianza

Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge i seguenti compiti generali:

- a. verifica che la sorveglianza concerna un reato che può essere oggetto di una tale misura in virtù del diritto applicabile e che sia stata ordinata dall'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interPELLA l'autorità d'approvazione prima che invii o informazioni siano trasmessi all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;
- b. istruisce i soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge in merito allo svolgimento della sorveglianza, li esorta ad adottare qualsiasi misura utile a tal fine e ne controlla l'esecuzione;
- c. attua le misure di tutela del segreto professionale ordinate dall'autorità d'approvazione;

- d. controlla che la sorveglianza non si estenda oltre la durata autorizzata e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga;
- e. comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza.

Art. 16 Compiti nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge inoltre i compiti seguenti:

- a. contatta tempestivamente l'autorità che ha ordinato la sorveglianza e l'autorità di autorizzazione se ritiene che non sia tecnicamente possibile effettuare la sorveglianza o che la sua esecuzione comporti notevoli difficoltà;
- b. se più soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge partecipano alla fornitura del servizio di telecomunicazione da sorvegliare, incarica della sorveglianza il soggetto cui compete la gestione del numero o quello che può effettuare la sorveglianza con il minor onere tecnico possibile;
- c. riceve dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge le comunicazioni deviate della persona sorvegliata, le registra e permette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza di consultarle;
- d. se per ragioni tecniche non è in grado di ricevere, registrare o trasmettere all'autorità che ha ordinato la sorveglianza le comunicazioni della persona sorvegliata, ordina ai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge di trasmettere dette comunicazioni direttamente al servizio di polizia designato dall'autorità che ha ordinato la sorveglianza;
- e. riceve dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge i dati che consentono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione; li registra e permette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza di consultarli;
- f. su richiesta dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza, ordina ai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge di trasmettergli soltanto determinati tipi di dati del flusso di dati in questione.

Art. 17 Controllo della qualità

¹ Il Servizio adotta in via preventiva e a posteriori misure di controllo della qualità dei dati forniti dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge.

² Se a tal fine il Servizio deve venire a conoscenza del contenuto dei dati, il controllo della qualità può essere effettuato soltanto previo accordo dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza.

Art. 18 Certificazione

A pagamento, il Servizio rilascia ai fornitori di servizi di telecomunicazione un certificato attestante la loro idoneità a effettuare correttamente la sorveglianza. Il Servizio fissa le modalità della certificazione.

Sezione 4 Obblighi nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 19

¹ Entro i limiti previsti dall'ordine di sorveglianza, i soggetti che effettuano la sorveglianza della corrispondenza postale in virtù della presente legge trasmettono all'autorità che ha ordinato la sorveglianza gli invii postali e i dati che consentono di individuare quando e con quali persone la persona sorvegliata è stata o è in contatto postale e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione. Su richiesta dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza, le forniscono informazioni complementari sulla corrispondenza postale della persona sorvegliata.

² Tali soggetti conservano i dati di cui al capoverso 1 per dodici mesi.

Sezione 5 Obblighi nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 20 Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione

¹ I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge forniscono al Servizio i seguenti dati concernenti determinati collegamenti di telecomunicazione:

- a. il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e, se disponibile, la professione dell'utente;
- b. gli elementi dell'indirizzo di cui all'articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile 1997⁹ sulle telecomunicazioni;
- c. i tipi di collegamento.

² I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge devono essere in grado di fornire per almeno due anni dopo l'avvio di un rapporto commerciale nel settore della telefonia mobile e di

⁹ RS 784.10

Internet con clienti che non hanno sottoscritto un abbonamento le informazioni di cui al capoverso 1 relative a tale rapporto¹⁰.

³ Se un reato è commesso mediante Internet, i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge forniscono al Servizio qualsiasi indicazione che consenta di identificarne l'autore.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la forma delle richieste e la loro conservazione. Può consentire alle autorità di cui all'articolo 14 di accedere a elenchi non pubblici. Può inoltre permettere al Servizio di accedere a tali dati mediante consultazione online. Può prevedere che la comunicazione dei dati sia gratuita e abbia luogo 24 ore su 24.

Art. 21 Obblighi connessi all'esecuzione della sorveglianza

¹ I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge forniscono al Servizio, su sua richiesta, le comunicazioni della persona sorvegliata, i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione. È fatto salvo l'articolo 16 lettera d. Forniscono parimenti le informazioni necessarie per attuare la sorveglianza.

² I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge trasmettono nel più breve tempo possibile i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, nonché, laddove possibile in tempo reale, le comunicazioni della persona sorvegliata. Eliminano le codificazioni da loro introdotte.

³ I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge trasmettono al Servizio tutto il flusso di dati relativo alla persona sorvegliata. Tuttavia, su richiesta del Servizio, trasmettono soltanto il tipo o i tipi designati di dati del flusso in questione.

⁴ I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge prestano al Servizio l'aiuto necessario per attuare qualsiasi misura di sorveglianza che richieda l'impiego di programmi informatici che permettono di intercettare e leggere i dati (art. 270 CPP¹¹ e art. 70a^{bis} Procedura penale militare¹²).

⁵ Tutti i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge e che partecipano alla fornitura del servizio di telecomunicazione da sorvegliare forniscono al soggetto incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono.

¹⁰ Introdotto dal n. I 2 della LF del 21 marzo 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° agosto 2004 (RU **2003** 3043, **2004** 3693; FF **2002** 4815).

¹¹ RS ... (FF **2007** 6327)

¹² RS **322.1**

Art. 22 Identificazione degli utenti Internet

I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge adottano le misure tecniche necessarie per identificare gli utenti che accedono a Internet per loro tramite.

Art. 23 Conservazione dei dati

I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge conservano per dodici mesi i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione.

Art. 24 Certificazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione che non dispongono di certificazione si assumono le spese dovute all'eventuale necessità di ricorrere al Servizio o a un terzo per la corretta esecuzione della sorveglianza. In questo caso, tali fornitori devono adottare immediatamente le misure per ottenere la certificazione da parte del Servizio, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 25 Informazioni relative alle tecnologie e ai servizi

Su richiesta, i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge informano in qualsiasi momento e in modo dettagliato il Servizio sulla natura e le caratteristiche delle tecnologie e dei servizi che hanno immesso o intendono immettere sul mercato.

Art. 26 Gestori di reti di telecomunicazione interne e di centralini privati e soggetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 che non esercitano la loro attività nell'ambito del traffico delle telecomunicazioni a titolo professionale

I gestori di reti di telecomunicazione interne e di centralini privati garantiscono l'accesso ai soggetti incaricati dal Servizio. I soggetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 che non esercitano la loro attività nel settore del traffico delle telecomunicazioni a titolo professionale garantiscono ai soggetti incaricati dal Servizio l'accesso ai dispositivi da loro utilizzati. I gestori e i soggetti summenzionati forniscono ai soggetti incaricati dal Servizio le informazioni necessarie.

Sezione 6 Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale

Art. 27 Ricerca in casi urgenti

¹ Al di fuori di un procedimento penale, l'autorità competente può ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all'identificazione degli utenti, ai dati relativi alle comunicazioni e alla localizzazione per ritrovare una persona dispersa. Se necessario, può consultare i dati relativi a terzi non implicati.

² Una persona è considerata dispersa quando:

- a. la polizia constata che è impossibile rintracciarla; e
- b. seri indizi lasciano supporre che la sua salute o la sua vita siano in grave pericolo.

Art. 28 Ricerca di persone condannate

Al di fuori di un procedimento penale, l'autorità competente può ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale o del traffico delle telecomunicazioni per ritrovare una persona condannata a una pena detentiva o soggetta a una misura privativa della libertà in base a una sentenza passata in giudicato, se le misure già adottate a tal fine non hanno avuto esito positivo o se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 29 Procedura

¹ La procedura è retta per analogia dagli articoli 271-279 CPP¹³. La sorveglianza deve essere autorizzata da un'autorità giudiziaria.

² I Cantoni designano l'autorità che ordina la sorveglianza, l'autorità d'approvazione e l'autorità di ricorso.

Sezione 7 Spese ed emolumenti

Art. 30

¹ Le spese delle installazioni necessarie per attuare la sorveglianza e le spese di sorveglianza sono a carico dei soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge.

² L'autorità che ha ordinato la sorveglianza corrisponde un emolumento al Servizio. Il Consiglio federale determina gli emolumenti per le prestazioni del Servizio.

Sezione 8 Disposizioni penali

Art. 31 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 100 000 franchi chi intenzionalmente non osserva:

- a. gli ordini del Servizio;
- b. l'obbligo di conservare i dati di cui agli articoli 19 capoverso 2 e 23.

² Sono punibili il tentativo e la complicità.

³ Se l'autore agisce per negligenza, è punito con una multa fino a 40 000 franchi.

¹³ RS ... (FF 2007 6327)

⁴ Gli articoli 102 capoversi 1, 3 e 4 CP¹⁴ e 112 CPP¹⁵ sono applicabili per analogia. La multa ammonta al massimo a un milione di franchi.

Art. 32 Giurisdizione

Il perseguimento e il giudizio dei reati ai sensi dell'articolo 31 competono ai Cantoni.

Sezione 9 Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 33 Vigilanza

¹ Il Servizio vigila sul rispetto della legislazione in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

² Se constatata una violazione del diritto può adottare, per analogia, i provvedimenti di cui all'articolo 58 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997¹⁶ sulle telecomunicazioni. Può disporre provvedimenti cautelari.

Art. 34 Rimedi giuridici

¹ I ricorsi contro le decisioni adottate dal Servizio sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria federale.

² Il ricorrente non può presentare ricorso contro una decisione del Servizio che gli ingiunga di eseguire un incarico di sorveglianza, invocando l'illegalità dell'ordine di sorveglianza sul quale si fonda tale decisione. Contro le decisioni del Servizio può invece far valere eccezioni di ordine tecnico o organizzativo connesse all'esecuzione della misura di sorveglianza ordinata.

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 35 Esecuzione

Il Consiglio federale e, nella misura in cui sono competenti, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 36 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

¹⁴ RS 311.0

¹⁵ RS ... (FF 2007 6327)

¹⁶ RS 784.10

Art. 37 Disposizioni transitorie

Le sorveglianze ordinate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

Art. 38 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 36)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 6 ottobre 2000¹⁷ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007¹⁸

Art. 269 cpv. 2, lett. a

² La sorveglianza può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP¹⁹: articoli 111-113; 115; 118 numero 2, 122; 127, 129; 135; 138-140; 143; 144 capoverso 3; 144^{bis} numero 1 capoverso 2 e numero 2 capoverso 2; 146-148; 156; 157 numero 2; 158 numero 1 capoverso 2, e numero 3, 160; 161; 163 numero 1; 180; 181-185; 187; 188 numero 1; 189-191; 192 capoverso 1; 195; 197; 220; 221 capoversi 1 e 2; 223 numero 1; 224 capoverso 1; 226; 227 numero 1 capoverso 1; 228 numero 1 capoversi 1-4; 230^{bis}; 231 numero 1; 232 numero 1; 233 numero 1; 234 capoverso 1; 237 numero 1; 238 capoverso 1; 240 capoverso 1; 242; 244; 251 numero 1; 258; 259 capoverso 1; 260^{bis}-260^{quinquies}; 261^{bis}; 264-267; 271; 272 numero 2; 273; 274 numero 1 capoverso 2; 285; 301; 303 numero 1; 305; 305^{bis} numero 2; 310; 312; 314; 317 numero 1; 319; 322^{ter}; 322^{quater}; 322^{septies};

Art. 270 lett. b n. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 270^{bis} Intercettazione e decodificazione di dati (*nuovo*)

¹ Se nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni le misure di sorveglianza già adottate non hanno avuto esito positivo o se altre misure di sorveglianza sarebbero vane o renderebbero la sorveglianza eccessivamente difficile, il

¹⁷ RU **2001** 3096, **2003** 2133, **2003** 3043, **2004** 2149, **2004** 3693, **2006** 2197, **2006** 5437, **2007** 921, **2007** 5437

¹⁸ RS ... (FF **2007** 6327)

¹⁹ RS **311.0**

pubblico ministero può disporre, anche all'insaputa della persona sorvegliata, l'installazione in un sistema informatico di programmi informatici che permettano di intercettare e leggere i dati. Nell'ordine di sorveglianza il pubblico ministero indica il tipo di dati che desidera ottenere.

² L'ordine di sorveglianza sottostà all'autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 270^{ter} Impiego di dispositivi di localizzazione (nuovo)

¹ Il pubblico ministero può disporre l'impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d'identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi. I dispositivi utilizzati devono prima essere stati debitamente autorizzati.

² L'ordine di sorveglianza sottostà all'autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 271 cpv. 1 e 2

¹ In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170-173, è escluso l'accesso diretto da parte delle autorità di perseguimento penale alle informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza. Le informazioni estranee all'oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza vengono filtrate sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l'autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale.

² La cernita non ha luogo se:

- a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale;
- b. ragioni particolari lo esigono.

Art. 273 cpv. 3

³ Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere richieste con effetto retroattivo fino a dodici mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

Art. 274 cpv. 4 lett. c e d (nuove)

⁴ L'autorizzazione indica espressamente:

- c. se è ammessa l'installazione di programmi informatici in un sistema informatico per intercettare e leggere i dati criptati;
- d. se è ammesso l'impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d'identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi.

Art. 278 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se nell'ambito della sorveglianza di cui agli articoli 27 e 28 della legge federale del ...²⁰ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni raccolte possono essere utilizzate alle condizioni di cui ai capoversi 2 e 3.

2. Procedura penale militare del 23 marzo 1979²¹ nella versione del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007²²

Art. 70a lett. b n. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 70a^{bis} Intercettazione e decodificazione di dati (*nuovo*)

¹ Se nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni le misure di sorveglianza già adottate non hanno avuto esito positivo o se altre misure di sorveglianza sarebbero vane o renderebbero la sorveglianza eccessivamente difficile, il giudice istruttore può disporre, anche all'insaputa della persona sorvegliata, l'installazione in un sistema informatico di programmi informatici che permettano di intercettare e leggere i dati. Nell'ordine di sorveglianza il giudice istruttore indica il tipo di dati che desidera ottenere.

² L'ordine di sorveglianza sottostà all'autorizzazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

Art. 70a^{ter} Impiego di dispositivi di localizzazione (*nuovo*)

¹ Il giudice istruttore può disporre l'impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d'identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi. I dispositivi utilizzati devono prima essere stati debitamente autorizzati.

² L'ordine di sorveglianza sottostà all'autorizzazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

Art. 70b Salvaguardia del segreto professionale

¹ In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui all'articolo 75 lettera b, è escluso l'accesso diretto da parte delle autorità di perseguimento penale alle informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza. Le informazioni estranee all'oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza vengono filtrate sotto la direzione del presidente del tribu-

²⁰ RS ... (FF 2010 ...)

²¹ RS 322.1

²² RS ... (FF 2007 6583)

nale militare. La cernita è effettuata in modo che l'autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale.

² La cernita non ha luogo se:

- a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale;
- b. ragioni particolari lo esigono.

³ Le informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza di altre persone e in merito alle quali una persona menzionata nell'articolo 75 lettera b potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere rimosse dagli atti del procedimento penale e distrutte immediatamente; non possono essere utilizzate nell'ambito di detto procedimento.

Art. 70d cpv 3

³ Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere richieste con effetto retroattivo fino a dodici mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza..

Art. 70e cpv. 4 lett. c e d (nuove)

⁴ L'autorizzazione indica espressamente:

- c. se è ammessa l'installazione di programmi informatici in un sistema informatico per intercettare e leggere i dati criptati;
- d. se è ammesso l'impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d'identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi.

3. Legge del 30 aprile 1997²³ sulle telecomunicazioni

Art. 6a Blocco dell'accesso ai servizi di telecomunicazione (*nuovo*)

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso alla telefonia mobile e a Internet dei clienti che non hanno sottoscritto un abbonamento, se questi ultimi, in occasione dell'avvio del rapporto commerciale, hanno utilizzato l'identità di una persona inesistente o che non ha acconsentito all'avvio di tale rapporto.

²³ RS 784.10